

La nuova disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Introduzione.

- La [legge di bilancio per il 2024 del 30 dicembre 2023, n. 213 \(commi da 126 a 130\)](#) ha introdotto in via sperimentale per il biennio 2024- 2025 la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione.

I beneficiari.

Possono avvalersi del riscatto gli iscritti:

- all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (AGO);
- alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla gestione separata INPS ([articolo 2, comma 26, legge n.335 del 1995](#)).

Tale condizione si verifica in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima ([Circolare INPS, n. 69 del 29.05.2024](#)).

I requisiti

- Gli iscritti devono essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non devono essere già titolari di pensione diretta, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria. Solo iscritti a gestioni obbligatorie dal 1° gennaio 1996.
- La [Circolare INPS, n. 69 del 29.05.2024](#) ha chiarito che la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l'apporto dei periodi riscattati (ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa) non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.
- Inoltre non devono essere iscritti alle Casse Professionali.
- L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato dal lavoratore, con conseguente restituzione dei contributi.
- A tal fine si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell'Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale ([Circolare INPS, n. 69 del 29.05.2024](#)).

I periodi che si possono riscattare....

- Si possono riscattare in tutto o in parte i **periodi scoperti antecedenti all'entrata in vigore della legge di bilancio** (1° gennaio 2024) e che siano compresi tra l'anno del primo e dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative.

Con esclusione delle casse per liberi professionisti, degli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o dei Fondi di previdenza dell'Unione europea ([Circolare INPS, n. 69 del 29.05.2024](#)).

Il periodo oggetto di riscatto può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quello dell'ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e purché sia compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023 ([Circolare INPS, n. 69 del 29.05.2024](#)).

Segue I periodi che si possono riscattare...

- I periodi si possono riscattare nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

La [Circolare INPS, n. 69 del 29.05.2024](#) sottolinea che questo limite di 5 anni, in mancanza di alcun riferimento alla [precedente pace contributiva \(del 2019\)](#), è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi già richiesti nel 2019.

Ne consegue che chi abbia già presentato una domanda da riscatto nel periodo 2019-2021 può presentare una seconda entro un tetto di altri 5 anni e che i periodi da riscatto sono quindi cumulabili.

- I contributi da prendere in considerazione per collocare il periodo da riscattare possono essere versati o accreditati anche in una gestione diversa da quella in cui intende esercitare il riscatto.

... e quelli esclusi

Non si possono riscattare i periodi che sono soggetti a obbligo contributivo e che siano già coperti da contribuzione comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

La [Circolare INPS, n. 69 del 29.05.2024](#) ha chiarito che la facoltà di riscatto è preclusa anche nel caso in cui l'obbligo contributivo si sia già prescritto.

Per recuperare i periodi di lavoro con obbligo contributivo si possono usare questi due strumenti:

1. la regolarizzazione contributiva;
2. oppure la costituzione della rendita vitalizia ([articolo 13, legge 12 agosto 1962, n.1338](#)) se è intervenuta la prescrizione dei contributi.

Efficacia del periodo di riscatto ai fini pensionistici.

- I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro;
- L'anzianità contributiva per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della relativa misura ([Circolare INPS, n. 69 del 29.05.2024](#)).

Il calcolo dell'onere per il riscatto – prima modalità.

- Il riscatto consiste nel pagamento di una somma di denaro, tecnicamente chiamata onere, che si determina in base al cosiddetto metodo a percentuale che funziona in questo modo.
- Alla retribuzione imponibile, percepita dal lavoratore nei 12 mesi meno remoti alla data di presentazione della domanda di riscatto, si applica l'aliquota contributiva vigente nel regime previdenziale ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
- Ad esempio, per i lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), tra i quali rientrano anche i dirigenti, alla retribuzione si applica l'aliquota fissa del 33%.
- Detta retribuzione è rapportata al periodo oggetto del riscatto; ed è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
- La rivalutazione del montante contributivo individuale avviene dalla data della domanda di riscatto.

Il versamento dell'onere del riscatto per i lavoratori privati- seconda modalità

- **Per i lavoratori del settore privato, l'onere per il riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.**
- In questo caso l'onere si deduce dal reddito dell'impresa e di lavoro autonomo.
- L'onere viene equiparato ad un contributo di natura previdenziale e assistenziale che non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente né del datore di lavoro.

La presentazione della domanda e il versamento dell'onere

Il riscatto avviene attraverso la presentazione della domanda da parte dell'assicurato, o dei suoi superstiti, o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025.

Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato presso i regimi previdenziali a cui appartiene il lavoratore. Alla data del saldo dell'onere, l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

Il versamento può avvenire in un'unica soluzione oppure in 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Il contributo versato è deducibile dal reddito.

Alla data del saldo dell'onere si provvede all'accredito del periodo riscattato.

In caso di interruzione del versamento dell'onere viene comunque riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato ([Circolare INPS, n. 69 del 29.05.2024](#)).

Segue La presentazione della domanda e il versamento dell'onere

La rateizzazione dell'onere non può essere concessa se i contributi da riscatto debbano essere usati per:

1. l'immediata liquidazione della pensione diretta o [indiretta \(superstiti\)](#);
2. oppure nel caso in cui tali contributi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai [versamenti volontari](#).

Se si dovessero verificare le ipotesi di cui ai numeri 1 e 2, nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in un'unica soluzione.

Segue La presentazione della domanda e il versamento dell'onere

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso i seguenti canali

- **Web** dal sito istituzionale dell'Istituto www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
- **Contact center multicanale**, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- **Istituti di Patronato e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.